REGOLAMENTO (CE) N. 1649/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1996

relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo per la campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, pargrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 [2], ha stabilito le norme principali per la gestione del mercato in questo settore e ha fissato, all'articolo 1, paragrafo 6, la durata della campagna viticola dal 1° settembre al 31 agosto;

considerando che, in virtù del suddetto atto di adesione, l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applica in Austria sin dall'inizio dell'adesione; che tuttavia, con il regolamento (CE) n. 1834/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo [3], la Commissione ha rinviato l'applicazione integrale delle misure di gestione del mercato;

considerando che i provvedimenti di distillazione obbligatoria imposti ai produttori comunitari di vini da tavola in forza dell'articolo 39 del regolamento precitato richiedono un'imponente organizzazione amministrativa; che, inoltre, l'eventuale attuazione di un simile provvedimento in Austria avrebbe un'incidenza trascurabile, data l'esigua proporzione tra la produzione di vino da tavola e di vino di qualità; che è quindi opportuno esentare i produttori austriaci, per la campagna 1996/1997, dall'eventuale obbligo di distillazione; che tuttavia, per le altre forme di distillazione volontaria di cui essi possono beneficiare, occorre un prezzo di distillazione e un volume di vino «ad hoc» per i produttori austriaci, tenendo conto dell'esenzione dalla distillazione obbligatoria;

considerando che, onde consentire un'armoniosa transizione dal regime nazionale preesistente al regime comunitario e garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo austriaco, giova dispensare i produttori austriaci di vino dall'obbligo di distillazione di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, introducendo nel contempo disposizioni specifiche per far fronte a questa situazione;

considerando che, vista l'attuale carenza di adeguate strutture di distillazione per i sottoprodotti della vinificazione in Austria, è opportuno esentare i produttori di questo Stato membro dall'obbligo di distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento precitato e, nello stesso tempo, prescrivere a questi produttori l'obbligo di far ritirare tali sottoprodotti sotto controllo;

considerando che è necessario altresì evitare la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e delle fecce; che le vinacce e le fecce ritirate sotto controllo devono presentare le caratteristiche minime richieste dal regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2365/95 [5]; che l'impatto di questa operazione dev'essere equivalente a quello che avrebbe avuto l'applicazione dei normali dispositivi;

considerando che è necessario seguire l'evoluzione della situazione del mercato vitivinicolo austriaco, in particolare l'attuale fase di transizione verso il regime comunitario, al fine di facilitare tale passaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni transitorie specifiche dell'atto di adesione, le misure previste dagli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 non si applicano in Austria nel corso della campagna 1996/1997.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che proceda alla trasformazione di uve raccolte in Austria è tenuta a far ritirare sotto controllo i sottoprodotti derivati da tale trasformazione. Questi sottoprodotti devono presentare le

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.
[3] GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 57.
[4] GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.
[5] GU n. L 241 del 10. 10. 1995, pag. 17.

caratteristiche minime richeste dal regolamento (CEE) n. 3105/88. Le competenti autorità austriache adottano le opportune disposizioni di diritto interno per garantire la corretta applicazione di questo provvedimento.

3. All'atto dell'applicazione delle misure di distillazione volontaria di cui agli articoli 38 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione terrà conto, per la fissazione dei volumi di vino corrispondenti, nonché dei prezzi e degli aiuti applicabili in Austria, dell'incidenza dell'esenzione dalla distillazione obbligatoria sul reddito dei produttori di questo Stato membro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione